

La Manovra estende le "norme anticrack" alle imprese agricole

Il decreto sulla manovra approvato dal Consiglio dei Ministri estende per la prima volta alle imprese agricole una norma che la riforma della legge fallimentare ha introdotto per le imprese commerciali, al fine di agevolare la ristrutturazione dei debiti e consentire la ripresa dell'attività economica.

Secondo il provvedimento "anticrack", "gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942". Ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare le imprese in stato di crisi, previo accordo con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, possono proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, che deve essere approvato dal tribunale, con abbattimento di una quota del capitale.

Nel periodo di esecuzione dell'accordo sono sospese le procedure esecutive e non ne possono essere iniziate di nuove. La transazione fiscale, disciplinata dall'art. 182-ter della legge fallimentare, rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario e di quello contributivo.

Si stabilisce quindi che l'impresa agricola debitrice può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'iva, dei tributi locali, delle ritenute e degli aiuti di stato dichiarati illegittimi. La norma è stata valutata positivamente dalla Coldiretti.